

Destinatari in elenco allegato

OGGETTO: Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 - Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica "A06.0 Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO)" (CUP: J94E21002880001) di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023. Comunicazione riguardante lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del suddetto progetto comportante l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di "*comunicazione di avvio del procedimento*", i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le "*forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione*";

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 7 della succitata legge 241/1990 che dispone: "*Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento*" e il comma 2 prevede - "*Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.*";

VISTO l'articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 2 dispone "*La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*" e al comma 5 stabilisce che: "*L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9*";

VISTO l'articolo 14-ter della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 7 stabilisce "*All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur*

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

VISTO, inoltre, l’articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la *“Decisione della conferenza di servizi”* che al comma 1 recita *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;*

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all’articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”* e all’art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47 *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”* e all’articolo 48 *“Posta elettronica certificata”;*

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.4”;*
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e in particolare l’articolo 1, commi 773 e 774;



VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*, da ultimo innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”*;

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO altresì, il comma 2-*quinquies* dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove stabilisce che *“La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, adeguato alle disposizioni del decreto-legge n. 10/2024, laddove è stabilito che la *“Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, costituito dalle opere individuate con Decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con Decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore*

ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con le Regioni interessate”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 adottato dall'Autorità politica pro-tempore delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, in attuazione dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono stati individuati *“gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori”;*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, gli articoli: 38 *“Localizzazione e approvazione del progetto delle opere”*, 41 *“Livelli e contenuti della progettazione”* e 42 *“Verifica della progettazione”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491, con il quale è stato abrogato il d.P.C.M. 26 settembre 2022 ed è stato approvato il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che nell'Allegato 1 conferma l'opera olimpica in epigrafe come: *“A06.0 Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO)”* – CUP J94E21002880001;

VISTO il succitato decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *“Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.”* ai sensi del quale sono stati ricostituiti l'organo d'amministrazione e il collegio sindacale della società nonché nominato, in data 16 febbraio 2024, l'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* con riferimento ai Capi da I a IV e XI, con particolare riferimento agli articoli 6 *“Regole generali sulla competenza”*, 10 *“Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali”*, comma 1, 11 *“La partecipazione degli interessati”*, comma 1 lett. b) e comma 2, 12 *“Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità”*, comma 1, lett. b), 16 *“Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo”*, con particolare riferimento al comma 4 e seguenti, 19 *“Approvazione del*

progetto”, comma 1; 22-bis “Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione” e l’articolo 49 “L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio”;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Bormio n. 14 del 04/03/2024 mediante la quale è stata ottenuta la disponibilità delle aree di cui al foglio 14, particelle n. 373 e 374, necessarie per la realizzazione dell’intervento in epigrafe tramite apposito accordo sottoscritto con i proprietari delle suddette aree pervenuto con nota del Comune di Bormio n. 3917 del 20 marzo 2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 1226 di pari data;

CONSIDERATO che, sussistendo la “particolare complessità” di cui al comma 7 dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 è stata indetta, con nota prot. Simico n. 1904 del 18 aprile 2024, sul progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento in epigrafe, la Conferenza di servizi decisoria con “la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”, ai sensi del comma 1 dell’articolo 14-ter della medesima legge, con contestuale convocazione della riunione da tenersi in data in modalità telematica 29 aprile 2024;

CONSIDERATO che la realizzazione dell’opera in oggetto richiederà l’attivazione tempestiva della procedura di espropriazione per pubblica utilità da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327/2001;

RAVVISATO di dare comunicazione agli interessati relativamente a quanto in oggetto, ai sensi della legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’articolo 8 e con le forme di pubblicità di cui all’articolo 32, commi 1 e 1-bis sopra riportati, della legge n. 69/2009, tramite diffusione, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte, sui rispettivi siti istituzionali nonché di provvedere contestualmente con distinto atto, “a dare notizia del procedimento mediante comunicazione personale”, ai sensi del medesimo articolo 8, al solo specifico “soggetto nel cui interesse la comunicazione” è in tal senso prevista;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’avvio della suddetta procedura in modo da garantire per le motivazioni sopra sintetizzate la tempestiva realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle conseguenti eventuali osservazioni;

COMUNICA

Ai soggetti indicati nell’allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati “interessati” e/o “ditte”, per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all’allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all’esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, già prevista dalle norme citate nelle premesse:

- l’avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto comportante l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente rileva quale comunicazione di avvio del suddetto procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge n. 241/1990 e del d.P.R. 327 del 2001 richiamati nelle premesse.



Responsabile del procedimento: Amministratore delegato, Arch. Fabio Massimo Saldini.

Gli interessati possono prendere visione degli atti del procedimento al link sottoindicato della piattaforma digitale di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi/A06/Forms/AllItems.aspx>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it contenente quanto segue:

- 1) la dicitura: **“A06.0 Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO) - consultazione documentazione progettuale;**
- 2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;
- 3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte interessate nonché eventuali altri portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, a seguito della richiesta di consultazione di cui sopra, entro trenta giorni a decorrere dalla presente comunicazione, potranno presentare le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a mezzo P.E.C. al medesimo indirizzo suindicato), che lo Scrivente, in qualità di amministrazione procedente e responsabile del procedimento, ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ai fini delle definitive determinazioni.

I soggetti pubblici interessati al procedimento suddetto si esprimono nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria, indetta con la nota nelle premesse citata, entro il 15 maggio 2024 quale termine perentorio ivi indicato e successivamente al quale sarà adottato il decreto di determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa che verrà pubblicato sul sito di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. - www.simico.it - nonché sui siti e l'albo pretorio online delle Amministrazioni sottoindicate che, con le modalità di seguito stabilite, assicurano altresì la pubblicazione della presente comunicazione completa di relativo allegato.

Il presente atto è, pertanto, trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici invitati alla predetta Conferenza di servizi ed è diffuso tramite pubblicazione, ai sensi del sopra richiamato articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Bormio.

L'Amministratore Delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini

ALLEGATO DESTINATARI

n°	Ditta intestataria	Comune	Fg.	Mapp.	Superficie (m2)	Occupazione presunta (m2)	Qualità	Classe
1	Autocanclini S.n.c. di Canclini Elio & C. C.F. 00643390149	Bormio	14	370	1.537,00	16,00	Ente Urbano	
2	Colturi Caterina nata a Valdisotto il 23/03/1947 Colturi Lucia nata a Valdisotto il 18/06/1944 Colturi Paola nata a Valdisotto il 10/08/1945	Bormio	14	373	39,00	39,00	Prato	1
3	Intestatari vari	Bormio	14	374	455,00	125,00	Ente Urbano	